

R.G. [REDACTED]



## Tribunale Ordinario di Urbino

Il Giudice, dott. Francesco Paolo Grippa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2024,  
esaminati gli atti,  
ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso depositato il 21 novembre 2023, [REDACTED], con sede legale [REDACTED] in [REDACTED], [REDACTED] s., C.F. e P.I.V.A. [REDACTED], ha premesso di aver depositato il 20 novembre 2023, presso la piattaforma telematica della Camera Commercio di Pesaro ed Urbino, un'istanza ai sensi degli artt. 12 e 17 c.c.i.i. per la designazione di un esperto indipendente, successivamente nominato dalla commissione preposta nella persona del dott.ssa [REDACTED].

La società ricorrente ha affermato di voler condurre delle trattative con i propri creditori, al fine di raggiungere con gli stessi un accordo volto alla risoluzione della crisi negoziale e dunque, contestualmente al ricorso, ha chiesto l'applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i..

Nella narrazione dell'attività esercitata, la [REDACTED] ha affermato di esercitare da oltre un decennio la propria attività imprenditoriale nel settore della lavorazione, rigenerazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di materie plastiche. La crisi della società ha trovato le sue origini nella seconda parte del 2022, a causa di un forte cambiamento nel mercato del c.d. *compound*, dovuto alle politiche economiche ribassiste operate dal settore petrolchimico, che hanno spinto i clienti finali, ossia le aziende di produzione di tubi, ad acquistare prodotti petrolchimici anziché materie prime seconde; alla crisi hanno poi contribuito l'incremento dell'inflazione (ed una conseguente riduzione dei consumi e dei rifiuti destinati al riciclo, con aumento del prezzo in acquisto delle materie prime seconde), l'incremento dei costi di energia e dei tassi di interesse.

La [REDACTED] intende dare abbrivio ad un percorso di ristrutturazione del proprio indebitamento – che alla data del 21 novembre 2023 registrava passività per complessivi €10.115.939,20 – tramite la revisione dell'organizzazione produttiva e della struttura dei costi e tramite la ristrutturazione del debito secondo un progetto deliberato dall'assemblea dei soci, sentito il sindaco unico, da sottoporre

ai creditori, con cui sarebbe possibile raggiungere un accordo ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. a) c.c.i.i. o una convenzione di moratoria.

Per tale motivo, la società ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 c.c.i.i. nei confronti di tutti i propri creditori, esclusi i diritti di credito di titolarità dei lavoratori.

Con decreto del 27 novembre 2023 è stata quindi fissata, ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i., l'udienza del 14 febbraio 2024 per la comparizione delle parti, in vista della quale si è costituita, con comparsa e relativi allegati, [REDACTED], che ha dichiarato di aver stipulato con la società ricorrente [REDACTED] di [REDACTED] che questa era debitrice nei suoi confronti, alla data del 14 dicembre 2023, di complessivi €29.902,18 i.v.a. inclusa, per canoni scaduti e non pagati, mentre il debito residuo in conto capitale alla data del 1° dicembre 2023 ammontava a complessivi €72.837,05, oltre i.v.a.. All'udienza del 14 febbraio 2024 il procedimento è stato quindi trattenuto in riserva, sciolta con provvedimento del 18 febbraio 2024, con cui è stata chiesta un'integrazione documentale relativa alla richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento nel Registro delle imprese. Tale documentazione è poi stata depositata il 19 febbraio 2024. Con altro provvedimento del 29 febbraio 2024 è stata chiesta alla società ricorrente un'ulteriore integrazione documentale relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso. La [REDACTED] ha successivamente depositato la documentazione conforme in data 5 marzo 2024.

---

Esaminati gli atti, può rilevarsi che, avendo la ricorrente la propria sede legale in [REDACTED] in [REDACTED] come si rileva anche dalla visura camerale in atti, può dirsi radica la competenza di questo Tribunale a statuire sul proposto ricorso ai sensi degli artt. 19, c. 1 e 27 c. 2 e 3, lett. c) c.c.i.i.; dalla medesima certificazione camerale non emerge la ricorrenza di alcune delle condizioni ostative tipicamente prese a riferimento dall'art. 25 *quinquies* c.c.i.i.. Dalla visura datata 21 novembre 2023, inoltre, risulta che in tale data, una volta intervenuta l'accettazione della nomina da parte dell'esperto, dott.ssa [REDACTED] è stata pubblicata nel Registro delle imprese la richiesta di applicazione delle misure protettive. Entro il giorno successivo e nel rispetto della tempistica dettata dall'art. 19, c. 1 c.c.i.i. è stato depositato presso questo Tribunale il ricorso propulsivo del presente procedimento e successivamente con decreto del 27 novembre 2023 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza *ex art.* 19, c. 3 c.c.i.i.; risulta, pertanto, rispettata la tempistica prevista dall'art. 19 c.c.i.i. a pena di inefficacia delle misure protettive, quanto al deposito del ricorso d'avvio del presente procedimento e alla pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti. Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, si ritiene che il giudizio avente ad oggetto la convalida delle misure protettive *ex art.* 19 c.c.i.i. debba essere promosso nei confronti

dei soli creditori che, all'atto del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel registro delle imprese, abbiano già dato impulso ad azioni esecutive o cautelari passivamente interessanti il patrimonio del debitore ovvero beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l'attività imprenditoriale – da ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari – senza necessità che gli atti di *vocatio in iudicium* debbano essere notificati anche agli altri creditori risultanti dall'elenco allegato al relativo ricorso propulsivo – ai quali va, quindi, riconosciuta la veste processuale di litisconsorti facoltativi – e ciò sebbene l'eventuale provvedimento giudiziale di conferma delle stesse espliciti la propria efficacia interdittiva nei confronti di tutti i creditori, come predicato dall'art. 18 c.c.i.i.. Invero, quanto ai primi, si riscontra un pregiudizio immediato e diretto che potrebbe derivare dall'eventuale intervento di decisione di conferma delle misure e che ne radica, pertanto, un corrispondente interesse a contraddire *ex art. 100 c.p.c.*; ciò, all'evidenza, non si riscontra quanto ai secondi.

Va per altro verso osservato che la tutela di questi ultimi, oltre ad esplicarsi con l'eventuale gravame del provvedimento di conferma ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., richiamato dall'art. 19, c. 7 c.c.i.i. o con l'esercizio della facoltà di instare per la sua revoca o modifica di cui all'art. 19, c. 6 c.c.i.i., trova ulteriore momento espressivo con riferimento all'onere, previsto in capo al debitore istante, di chiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso con il quale ha postulato l'applicazione di misure protettive, la pubblicazione anche del numero di ruolo generale del procedimento di convalida, in tal modo soddisfacendo le sottese esigenze conoscitive della platea di tutti i soggetti interessati anche in via meramente potenziale. In tale ottica argomentativa trova, peraltro, ragion d'essere la previsione dell'art. 18, c. 2 c.c.i.i., che onera il debitore di inserire nel sistema di pubblicità camerale una propria dichiarazione avente ad oggetto la pendenza di procedure esecutive e cautelari e di ricorsi per dichiarazioni di fallimento. Coerente a tale prospettiva esegetica si pone, inoltre, la previsione dell'art. 19, c. 4 c.c.i.i., che testualmente stabilisce che nel solo caso in cui le misure protettive incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti: incidenza che, solamente laddove rivesta carattere di concretezza ed attualità, può radicare il correlativo diritto partecipativo, risultando altrimenti detto disposto pleonastico e superfluo laddove volesse riferirsi indistintamente a tutti i creditori.

Dalla visura camerale aggiornata depositata il 19 febbraio 2024 risulta essere stato pubblicato presso il Registro delle imprese il numero di iscrizione del presente procedimento nel rispetto attuativo di quanto prescritto dall'art. 19, c. 1 c.c.i.i..

Il ricorso è stato corredato della documentazione prescritta dall'art. 19, c. 2 c.c.i.i..

---

Va premesso che la delibazione giudiziale che interviene all'atto della conferma delle misure protettive invocate dall'imprenditore che abbia dato impulso ad una procedura di composizione

negoziata della crisi d'impresa ex artt. 12 e ss. c.c.i.i. deve incentrarsi primariamente sulla verifica della sussistenza dei presupposti che consentano l'accesso a tale procedura, ossia la qualità imprenditoriale del richiedente e la ricorrenza di una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario che possa trovare superamento sulla scorta di relativo piano all'uopo predisposto e all'esito di interlocuzione assistita con il ceto creditorio agevolata dall'intervento dell'esperto designato dall'ufficio camerale deputato a vagliare la concreta percorribilità della prefigurata soluzione di risanamento.

Solamente nella ricorrenza di tali condizioni, il sacrificio che viene imposto ai creditori con l'applicazione delle misure protettive ex art. 18, c 1 e 4 c.c.i.i. – quanto, in particolare, all'interdizione all'esperimento di azioni esecutive, di natura sia individuale che concorsuale, per il soddisfo delle proprie pretese – può ritenersi trovi corrispondente avallo giustificativo in ragione proprio della sua utilità per poter intraprendere proficuamente la strada utile alla salvaguardia della concreta operatività del compendio aziendale per effetto del buon esito dell'interlocuzione dialogica necessaria per l'effettiva realizzazione del piano proposto.

Nel caso di specie, la qualità imprenditoriale della società ricorrente trova esaustiva rappresentazione nella visura camerale prodotta in atti e nella documentazione presentata in allegato al ricorso ai sensi dell'art. 19, c. 2 c.c.i.i., atti dai quali si evince con univoca intellegibilità la ricorrenza dei requisiti postulati dagli artt. 2082 e 2195 c.c..

Nel documento attestante la situazione patrimoniale e finanziaria al 31 ottobre 2023 trova documentale riscontro la condizione di squilibrio economico-finanziario afferente all'impresa istante, tenuto conto del totale di attività correnti, iscritto per €3.386.796,00, e delle attività consolidate, pari ad €3.095.482,00, ed il monte debitorio, riportato per €4.921.051,00 quale passivo corrente ed €5.141.541,00 quale passivo consolidato; anche l'esperto, nel proprio parere prodotto in atti, evidenzia l'ingente entità del debito, che attesa in €8.879.841,00 alla data del 30 novembre 2023 e rimarca, quale conseguenza di tale squilibrio, la ricorrenza di patrimonio netto negativo previsionale per euro 722.713,00 per l'anno 2023. Ciò dà adeguata evidenza alla concreta configurabilità della situazione di precarietà necessaria, ai sensi dei richiamati disposti normativi di disciplina, per poter dare avvio alla procedura di composizione negoziata.

La società ricorrente ha strutturato il proprio programma di risanamento originariamente depositato prevedendo una ristrutturazione della struttura industriale e produttiva, già in parte avviata con la richiesta di cassa integrazione, e che deve proseguire con la revisione dei costi fissi di struttura. Inoltre, si prevede la ristrutturazione del debito verso i fornitori (al 31 agosto 2023 pari ad €3.079.029,00), nonché verso gli Istituti di credito e le società di *leasing* (il cui debito, al 31 agosto 2023, era pari ad €4.999.712,21 riguardo i debiti bancari per mutui e finanziamenti, €1.236.097,95

per anticipi e scoperti su conto corrente ed €2.582.900,00 riguardo le società di *leasing*), attraverso la sospensione dei pagamenti per 36 mesi, senza applicazione di interessi e con il mantenimento delle attuali linee di credito. Infine, il piano prevede che la società ricorrente avvii trattative per l'ingresso di nuovi operatori economici del settore.

In data 13 febbraio 2024, la ██████████ ha depositato una integrazione del piano di risanamento che – per quel che maggiormente rileva – da un lato, conferma la moratoria per 36 mesi già menzionata e, dall'altro, prevede il pagamento dei debiti verso banche, fornitori e società di *leasing* nella misura del 30%, con lo stralcio quindi del 70%.

Nonostante l'esperto indipendente nominato dall'O.c.c. abbia sollevato delle perplessità circa la l'attitudine di queste strategie di intervento a superare le cause della crisi – ritenendo che servano delle azioni di forte discontinuità, che possano eventualmente esitare anche nella cessione dell'intera azienda o di alcuni rami della stessa – sulla scorta delle emergenze procedurali devono ritenersi riscontrabili i presupposti normativamente richiesti per la concessione della postulata conferma delle misure protettive in essere, atteso che l'accertata situazione di precarietà, sotto il profilo sia economico-finanziario che patrimoniale in cui versa la società ricorrente, come dinanzi delineata, appare poter trovare ragionevoli possibilità di superamento intraprendendo il percorso in tal senso dalla medesima delineato.

Deve inoltre notarsi che i creditori non sono intervenuti nella presente procedura, ad eccezione di ██████████, che invero si è limitata a delineare i contratti in essere con la società ricorrente e a rimarcare i crediti verso questa vantati, senza tuttavia, a fronte della prospettazione in tal senso rassegnata in ricorso, esprimere diniego alla utile considerazione di eventuali concorrenti approcci di natura conciliativa e transattiva, il tal modo rafforzando la praticabilità di tale percorso.

Deve, infine, ritenersi funzionale alla concreta praticabilità del percorso di risanamento la conferma delle misure protettive in essere se solo si considera che parte di esso è imperniato su ulteriori strategie operative che presuppongono la fisiologica operatività dell'impresa.

Quanto alla durata delle misure protettive, tenuto conto in particolare della ampia platea dei soggetti interessati alla interlocuzione, può essere concesso il termine massimo di giorni centoventi.

Letti gli artt. 18 e 19 c.c.i.i.,

**P.Q.M.**

Conferma, in favore di ██████████ con sede legale in ██████████ (██████████), alla ██████████ ██████████, le misure protettive in essere a seguito della pubblicazione nel Registro delle imprese in data 21 novembre 2023 della relativa richiesta e, in conseguenza:

- fa divieto ai creditori tutti di acquistare diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di dare avvio o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa;
- dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
- dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, i creditori nei cui confronti operano le misure non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno della società ricorrente per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di fruizione delle misure protettive;
- fissa la durata di tali misure in centoventi giorni;

Dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese, oltre che alle parti costituite, e che la debitrice lo comunichi a tutti i creditori di cui all'elenco depositato in atti.

Urbino, 09/03/2024

Il Giudice  
Dott. Francesco Paolo Grippa